

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 1952

(43ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPORALI

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Scuola per infermiere e infermieri generici »

(N. 2380):

PRESIDENTE	Pag.	337
CORTESE	334, 335, 336, 337, 338, 340, 342	
PAZZAGLI, <i>relatore</i>	334, 335, 339, 341, 342	
DE BOSIO, <i>relatore</i>	334, 337, 339, 343	
SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per</i> <i>Igiene e la sanità pubblica</i>	335, 337, 339, 343	
SILVESTRINI	336, 338, 341, 342	
RANALDI	336, 338, 339, 342	
SAMEK LODOVICI	336, 337, 338, 340, 341, 342, 343	
ZUGARO DE MATTEIS	336	
MAGLI	336	
BENEDETTI Luigi	337	
MARCHINI CAMIA	338	
LORENZI	340, 341	
BOCCASSI	340, 342	

La riunione ha inizio alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Benedetti Luigi, Boccassi, Caporali, Cernenati, Cortese, Damaggio, De Bosio, Lorenzi, Macrelli, Magli, Marchini Camia, Pazzagli, Pieraccini, Ranaldi, Samek Lodovici, Santonastaso, Silvestrini, Traina, Zanardi e Zugaro De Matteis.

È presente anche il senatore Spallicci, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Scuole per infermiere e infermieri generici »
(N. 2380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Scuole per infermiere e infermieri generici ». Ricordo che nella riunione precedente furono approvati i primi 5 articoli del disegno di legge: si passa, ora, pertanto, all'esame dell'articolo 6, del quale do lettura: .

Art. 6.

Per l'ammissione alle scuole, gli aspiranti debbono presentare domanda in carta legale alla direzione della scuola, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia autentica del titolo di studio comprovante che il candidato è fornito almeno della licenza di V elementare;

b) certificato di nascita dal quale risulti che il candidato ha compiuto il 18° e non su-

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

43ª RIUNIONE (11 dicembre 1952)

perato il 30° anno di età; per i candidati sottufficiali delle Forze armate il limite di età è elevato ad anni 50;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta morale e civile;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato di godimento dei diritti politici;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisico-psichiche tali da menomarne comunque la capacità lavorativa.

I documenti di cui sopra devono essere prodotti in carta legale e, ove occorra, debitamente legalizzati; quelli di cui alle lettere c) d), e), f), g), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda.

CORTESE. Propongo che sia elevato il titolo di studio richiesto, che il candidato, cioè, anziché della licenza di quinta elementare, sia fornito di una licenza di scuola professionale. Faccio questa proposta perchè mi rendo conto che gli assistiti di oggi non sono più quelli di un tempo. Per la più gran parte essi hanno una cultura, hanno delle cognizioni per cui si richiede una assistenza adeguata, mentre noi, per quanto riguarda l'assistenza, abbiamo una deficienza dal punto di vista professionale, sia perchè mancano i mezzi, sia perchè il ceto medio non si crede adatto alle funzioni di infermiere. Dobbiamo elevare il tono di questa assistenza, ma dobbiamo favorire anche gli infermieri professionali. Voglio qui richiamare la differenza fra infermieri professionali ed infermieri generici: l'infermiere generico può adempiere a determinati compiti e precisamente può fare delle iniezioni ipodermiche, intramuscolari, mentre l'infermiere professionale può fare delle ipodermoclisi, può fare i grafici, ciò che non è possibile all'infermiere generico, il quale tuttavia saprà rilevare la temperatura e il numero dei battiti del polso. Ora, poichè questi infermieri generici, in un periodo di tempo più o meno lungo,

possono riuscire a disimpegnare anche le funzioni degli infermieri professionali, penso che potremmo averne in gran numero anche se non seguono gli anni di scuola stabiliti, costosi sia per chi frequenta sia per chi tiene i corsi. Avremmo cioè la possibilità di avere degli infermieri professionali provenienti dai generici. Sarebbe la fine delle scuole-convitto che, per funzionare, hanno bisogno di una infinità di disegni di legge e di decreti, tendenti a dare dei premi per poter frequentare queste scuole convitto. Perchè possiamo elevare i migliori degli infermieri generici a professionali rinnovo quindi la proposta di elevare il titolo di studio.

PAZZAGLI, *relatore*. Gli inconvenienti di una insufficiente cultura da parte degli infermieri generici erano già stati notati dai due relatori e particolarmente dal sottoscritto che aveva predisposto un emendamento all'articolo 6.

Gli onorevoli relatori, esaminando la posizione degli infermieri generici rispetto agli infermieri professionali, ritengono doverosa e necessaria una gerarchia anche dal punto di vista culturale, per le diverse funzioni degli infermieri generici e professionali, considerando il fatto segnalato dal senatore Samek, che, forse, una eccessiva valorizzazione degli infermieri generici potrebbe andare a detrimento di quelli professionali sui quali, in definitiva, dovrà imperniarsi l'attività dell'ospedale. Per queste considerazioni rinuncio senz'altro all'emendamento che, come dissi, avevo già predisposto.

DE BOSIO, *relatore*. I relatori, dato che questa norma ha più carattere regolamentare che legislativo, propongono di modificare l'articolo 6 in questo senso: « Per l'ammissione alle scuole gli aspiranti devono essere forniti almeno della licenza elementare, aver compiuto i diciotto anni e non superato il trentesimo anno di età, e presentare domanda alla direzione della scuola secondo le modalità che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Per i candidati sottufficiali delle Forze armate il limite massimo di età è elevato ad anni 50 ».

Questo emendamento comprende tutti gli elementi essenziali dell'articolo 6, mentre elimina le disposizioni regolamentari, come quella

di presentare il certificato di cittadinanza, di buona condotta, ecc.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Accetto l'emendamento proposto dai relatori perchè tutte le altre parti relative ai certificati di cittadinanza, di buona condotta ecc. devono essere considerati in sede di regolamentazione. Per quanto riguarda la proposta del senatore Cortese, ritengo che sarebbe opportuno mantenere la licenza di quinta elementare per le ragioni esposte dal relatore, per stabilire questa differenza di categoria tra infermieri generici e professionali e infine per non incorrere nella modifica delle norme transitorie.

Inoltre, il fatto di poter passare dall'una all'altra categoria, come diceva il senatore Cortese, porterebbe, secondo me, ad una quasi identità nella professione. Si potrebbe passare con facilità dalla prima alla seconda mentre in quest'ultima è da tener presente che vi sono delle scuole professionali che comportano delle specializzazioni e una cultura diversa.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 6 così emendato: « Per l'ammissione alle scuole, gli aspiranti devono essere forniti almeno della licenza elementare, aver compiuto i 18 anni e non aver superato il 30° anno di età, e presentare alla direzione della scuola la domanda secondo le modalità che verranno determinate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

« Per i candidati sottufficiali delle Forze armate il limite massimo di età è elevato ad anni 50 ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 di cui do lettura:

Art. 7.

La durata dei corsi è di un anno. L'insegnamento comprende lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, nonchè un tirocinio da effettuarsi per la durata di non più di sette ore giornaliere presso le corsie, nelle quali l'assistenza immediata agli infermi sia assicurata a norma dell'articolo 5.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie d'insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

CORTESE. Per quanto riguarda questo articolo desidero fare una raccomandazione: sarebbe giusto che nel Regolamento fosse stabilito, per evitare degli inconvenienti, un minimo di frequenza.

PAZZAGLI, *relatore*. In aggiunta alla raccomandazione del senatore Cortese, pregherei l'Alto Commissario di specificare nel Regolamento le modalità che riguardano il tirocinio; infatti il primo comma non è molto chiaro per quanto riguarda la regolarizzazione di questo tirocinio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 di cui do lettura:

Art. 8.

Al termine del corso gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica presso uno degli ospedali del capoluogo di provincia, designato dal Prefetto.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Prefetto ed è costituita da:

- a) il medico provinciale — Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Provveditorato agli studi della provincia;
- c) un sovrintendente o direttore sanitario di ospedale;
- d) un primario ospedaliero di ruolo ed inoltre, per gli esami ai quali partecipa personale militare delle Forze armate, un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo, designato dalla competente autorità sanitaria militare territoriale;
- e) una direttrice o vice direttrice di scuola-convitto professionale infermiere o, in mancanza, una capo-sala diplomata;
- f) un funzionario amministrativo di gruppo A della locale Prefettura — Segretario.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono liquidate dal Prefetto della provincia sede in esame, e sono poste a carico delle Amministrazioni che hanno istituito le scuole in proporzione degli allievi presentatisi agli esami.

CORTESE. Per quanto riguarda l'espressione: « presso uno degli ospedali del capoluogo di provincia », poichè è da tener presente un eventuale caso di capoluogo di provincia senza ospedale, si potrebbe dire « nella sede dove è tenuto il corso ». Desidero inoltre far presente che della Commissione potrebbe far parte un rappresentante dell'ospedale presso cui è tenuto il corso.

SILVESTRINI. Associandomi a quello che ha detto il collega Cortese, faccio osservare che nelle famose norme transitorie, che tanto hanno gravato sulla nostra attività per i concorsi per i sanitari, si dice che il concorso si sostiene nel luogo sanatoriale; nel caso che manchi il materiale si ricorre ad un ospedale. Se questo avviene per i medici, non si capisce perchè non debba avvenire per gli infermieri. Sarebbe poi giusto, dato che qui si tratta di un insegnamento tenuto in un ospedale, scegliere come rappresentante il Direttore dell'ospedale stesso. Ritengo che la Commissione di esame, così plebataria come risulta, finirebbe per gravare sensibilmente sulle Amministrazioni ospedaliere, per cui penso che sarebbe opportuno ridurre i componenti.

ZUGARO DE MATTEIS. Desidero osservare che una Commissione composta di un numero pari di membri non è regolare.

RANALDI. Desidero fare due osservazioni: la prima riflette la proposta che vi sia un rappresentante dell'ospedale presso cui è tenuto il corso. Mi pare che questo esame fu configurato con una fisionomia di carattere provinciale, dato che può essere tenuto in un ospedale che non è quello che ha fatto il corso. Infatti all'articolo 8 si dice: « in una prova di esami orale e pratica presso uno degli ospedali di provincia ». Non è affatto detto che l'ospedale che sarà sede dell'esame debba essere quello stesso che ha istituito il corso. Di conseguenza cade l'opportunità che la Commissione esaminatrice sia costituita anche da un rappresentante del-

l'ospedale presso il quale è stato tenuto il corso, anzichè da quello presso il quale si fanno gli esami.

L'altra osservazione riguarda il numero dei componenti la Commissione. Ritengo che l'esigenza del numero pari o dispari sia una esigenza che attiene a delibere formali; a parte che vi può essere la preferenza del Presidente, nei concorsi, i singoli esaminatori non fanno altro che dare ognuno il loro voto, sicchè la scala delle preferenze è data dal voto; perciò ritengo che l'esigenza non sia indispensabile.

Infine, anch'io sono d'accordo nel ridurre il numero degli esaminatori che mi sembra eccessivo — quando si è in molti le cose non funzionano meglio — anche per evitare dei conflitti fra primari ed altri che tale qualifica non hanno.

SAMEK LODOVICI. Mi permetto di far notare che le scuole devono essere autorizzate dal Commissariato e quindi devono corrispondere ad un complesso di requisiti che assicurino l'efficienza dell'insegnamento. Ora, per ragioni di praticità, sono alquanto perplesso sulla opportunità di trasferire tutti gli allievi presso il capoluogo di provincia; mi associerei quindi alla proposta di far sostenere gli esami presso la scuola che ha tenuto i corsi. Vuol dire che saranno gli esaminatori a spostarsi sul luogo. Inoltre, secondo me, di questa Commissione di esami dovrebbe far parte il direttore dell'ospedale. In tal modo si semplificherebbero molto le cose.

Quindi modificherei il primo comma dell'articolo 8 in tal senso: « Al termine del corso gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica presso la scuola che hanno frequentato », oppure in tal senso « a giudizio dell'Autorità sanitaria provinciale presso uno degli ospedali del capoluogo di provincia ».

MAGLI. Anche io sarei d'accordo nel ridurre un po' i componenti la Commissione esaminatrice; infatti l'articolo 8 prevede come rappresentanti del Governo un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario della Prefettura e, dal punto di vista della competenza, un medico provinciale, un sovrintendente o direttore sanitario, una direttrice di scuola-convitto o una capo-sala diplomata; secondo me, basterebbe un solo tec-

nico e non è necessario che ve ne siano quattro, anche perchè è un esame per alunni di scuola elementare.

CORTESE. Nel comma *d*) anzichè lasciare « primario ospedaliero di ruolo ed inoltre un ufficiale medico superiore », si potrebbe sostituire « ed inoltre » con « o » un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo, per gli esami ai quali partecipa personale militare delle Forze armate.

RANALDI. Se l'idea di ridurre i componenti della Commissione è gradita proporrei la soppressione del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Mi permette l'Alto Commissario di rivolgergli una domanda: questa Commissione da chi è pagata?

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Dall'ospedale.

PRESIDENTE. È giusto che studiate il lato economico della questione perchè gli ospedali sono poverissimi.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Non credo, signor Presidente, che l'Amministrazione ospedaliera debba sostenere delle spese notevoli in quanto gran parte dei componenti risiede nel capoluogo e non deve spostarsi.

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti: l'emendamento Cortese alla lettera *d*) tendente a sostituire la parole « ed inoltre » con « o » e un emendamento proposto dal senatore Samek Lodovici al primo comma, tendente a modificarlo in tal senso: « Al termine del corso gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica presso la scuola da essi frequentata o uno degli ospedali del capoluogo di provincia, designato dal Prefetto ».

DE BOSIO, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento al primo comma dell'articolo 8 i relatori sono d'accordo con il proponente senatore Samek Lodovici.

PRESIDENTE. Poichè anche l'Alto Commissario non si oppone, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DE BOSIO, *relatore*. Per quanto si riferisce al numero dei Commissari, ci rendiamo conto delle osservazioni fatte dai singoli colleghi, ma dobbiamo considerare che se si modifica il nu-

mero di costoro si dovrà sottoporre all'approvazione dei Ministeri interessati che esigono avere il proprio rappresentante in seno alla stessa. Proporrei perciò di mantenere il numero dei Commissari come proposto.

BENEDETTI LUIGI. Aderisco in parte alla proposta del relatore De Bosio. Non sono d'accordo nel mantenere, oltre il primario ospedaliero, un sovrintendente o direttore sanitario. Penso che basti il primario; potremmo quindi cominciare col ridurre di uno il numero dei componenti in modo da far risparmiare se non altro circa 30 mila lire all'Amministrazione ospedaliera.

Per quanto invece riguarda, come si dice alla lettera *e*), « una direttrice o vice direttrice di scuola-convitto professionale infermiere o, in mancanza, una capo-sala diplomata », sono favorevole al mantenimento di questa dizione perchè molte volte queste persone, nella pratica infermieristica, ne sanno più del medico e, poichè si tratta di esami più che altro di carattere pratico, possono dare un utile contributo. Insisto perciò perchè questa dizione venga mantenuta.

PRESIDENTE. Poichè sulle prime due lettere mi pare che nessuno dei colleghi fa delle obiezioni, le metto subito ai voti prima di procedere all'esame delle altre lettere. Ne do nuovamente lettura: « La Commissione esaminatrice è nominata dal Prefetto ed è costituita da:

a) il medico provinciale - Presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Provveditorato agli studi della Provincia ».

Chi approva queste prime due lettere è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

SAMEK LODOVICI. Per quanto riguarda le lettere *c*) e *d*) mi sembra che si sia d'accordo nel volerle abbinare e ridurle ad una sola lettera che sarebbe la lettera *c*). Ora io vorrei proporre una nuova dizione di questa lettera *c*). La formulazione che vorrei proporre è questa: « *c*) il sovrintendente o il direttore sanitario dell'ospedale presso il quale si tengono gli esami o un primario ospedaliero di ruolo, ecc. ».

SILVESTRINI. Non sono favorevole a che si approvino le parole « di ruolo ». I primari

di ruolo sono pochissimi. Viceversa ci sono molti medici e chirurghi, che sono stati primari, che ora sono in pensione, ma che hanno una mentalità più serena ed una esperienza vastissima. Ora questi medici, diciamo così anziani, portano nel lavoro della Commissione una passione ed una capacità che non è facile riscontrare nei medici giovani. Perciò propongo che proprio per il miglior funzionamento di queste Commissioni le parole « di ruolo » vengano abolite.

RANALDI. Mi sembra che la formulazione che noi dovremo approvare debba avere una certa ampiezza per essere sicuri che ci sia almeno un rappresentante tra quelli previsti da poter nominare. I rappresentanti che sono previsti sono tre, il sovrintendente, il direttore sanitario di ospedale e il primario ospedaliero di ruolo. Ora, anch'io, riguardo alle parole « di ruolo », sono del parere del senatore Silvestrini proprio per lasciare una maggiore possibilità per la composizione della Commissione. D'altra parte, i pensionati sono proprio gli elementi più preziosi per il lavoro di queste Commissioni. Perciò sono favorevole ad abolire le parole « di ruolo ».

SILVESTRINI. Pensate che, in tutta la Romagna, per espletare i concorsi abbiamo avuto un solo primario ospedaliero di ruolo.

BENEDETTI LUIGI. Vorrei rispondere alle osservazioni dei colleghi Silvestrini e Ranaldi. Le parole « di ruolo » si giustificano per questo fatto, che il terzo rappresentante, cioè il primario ospedaliero di ruolo, è necessario prevederlo in questo modo perchè negli ospedali di seconda e di terza categoria non c'è nè sovrintendente nè direttore sanitario, c'è solo un primario incaricato della direzione, primario che è di ruolo.

SAMEK LODOVICI. A seguito anche delle osservazioni fatte dai colleghi, vorrei modificare leggermente la dizione della nuova lettera c), comprensiva delle attuali lettere c) e d), che ho avuto l'onore di leggere poco fa. Proporrei perciò questa formulazione: « c) il sovrintendente o il direttore sanitario o il primario ospedaliero incaricato della direzione dell'ospedale presso il quale sono tenuti gli esami, ecc ». Mi sono permesso di proporre questa formulazione appunto perchè mi sembra più esatto mettere l'articolo « il » invece del-

l'articolo « un » dinanzi a tutte e tre le ipotesi, e questo perchè si tratta sempre di una sola persona e non di una persona da scegliere tra più persone. Per quelle stesse ragioni di opportunità per cui è giusto che colui che dirige l'ospedale, cioè il sovrintendente o il direttore sanitario, possa far parte della Commissione, così anche è opportuno che non sia escluso da questa Commissione esaminatrice, nella carenza del sovrintendente o del direttore sanitario, anche il primario che effettivamente dirige l'ospedale. Per questo ho proposto la dizione « o il primario ospedaliero incaricato della direzione dell'ospedale presso il quale sono tenuti gli esami ».

CORTESE. Faccio notare all'onorevole Samek che una cosa è parlare di « un primario incaricato dalla direzione » e un'altra cosa è dire « il primario incaricato della direzione ». Quest'ultimo corrisponde al sovrintendente o al direttore sanitario, mentre invece penso che noi vogliamo dire che ci può essere un primario incaricato dalla direzione qualora nè il direttore sanitario nè il sovrintendente potessero partecipare ai lavori della Commissione.

DE BOSIO, *relatore*. Ho seguito con attenzione la discussione che si è fatta sulle lettere c) e d) e il desiderio degli onorevoli colleghi che hanno proposto emendamenti per ridurre il numero dei componenti la Commissione conglobando in un unico comma le lettere c) e d) cercando di assicurare una certa ampiezza di scelta. Ora si discute tra le due dizioni « il primario incaricato della direzione » e « un primario incaricato dalla direzione ». A me pare che quest'ultima dizione sia da preferire: essa lascia veramente una maggiore facilità di scelta alla direzione dell'ospedale. Potrebbe darsi, infatti, che per ragioni di forza maggiore il direttore sanitario non potesse partecipare all'esame per malattia od altro; in tal caso può essere eletto a sostituirlo un primario di altro ospedale.

MARCHINI CAMIA. Io parlerei di « un primario delegato dalla direzione dell'ospedale presso il quale si tengono gli esami ».

SAMEK LODOVICI. Nella nuova lettera c) abbiamo tre diverse ipotesi che corrispondono a tre diverse possibilità che si verificano nella

XI COMMISSIONE (Igiene e sanità)

43ª RIUNIONE (11 dicembre 1952)

realtà ospedaliera italiana. Vi sono grandissimi ospedali che hanno il sovrintendente, altri che hanno il direttore sanitario, ma l'immensa maggioranza degli ospedali ha soltanto un primario, medico o chirurgo, che viene incaricato della direzione. Ora, siccome per ovvie ragioni gli infermieri sono alle dipendenze disciplinari e tecniche del direttore sanitario o di colui che esercita le sue funzioni, è opportuno che anche questa persona entri a far parte della Commissione. Per questo avevo proposto come terza ipotesi che si dicesse « o il primario ospedaliero incaricato della direzione dell'ospedale presso il quale sono tenuti gli esami ». Mi pareva questa la cosa più logica, però dichiaro fin da ora che, accettando l'ipotesi dovuta allo scrupolo del collega De Bosio per cui potrebbe avvenire che per ragioni di forza maggiore questa persona non possa partecipare ai lavori della Commissione, aderisco fin da ora ad una nuova formulazione di questa lettera c) che ci metta al sicuro anche da questa possibilità purchè però sia detto ben chiaro che si tratterà di persona incaricata dalla direzione sanitaria dell'ospedale.

PAZZAGLI, *relatore*. Riallacciandomi alla proposta fatta dal senatore Silvestrini, vorrei anche io proporre che venissero soppresses le parole « di ruolo » perchè abbiamo effettivamente un gruppo di vecchi primari, che sono stati di ruolo ed ora non lo sono più, che sono gli individui più adatti a far parte di queste Commissioni. Ricordo che, anche in occasione della discussione delle norme transitorie per i concorsi, sorse la difficoltà di trovare un numero sufficiente di clinici di ruolo e stabilimmo allora che i clinici potevano essere di ruolo o fuori ruolo. Per questo mi permetterei di insistere perchè, per analogia a quanto già fatto e per il miglior svolgimento dei lavori della Commissione, vengano soppresses le parole « di ruolo ».

RANALDI. Vorrei portare, a suffragio sempre di questa tesi, anche un argomento sentimentale che forse non è privo di importanza. Ricordo ai colleghi che succede spesso, ed io mi riferisco proprio ad un caso accaduto in Ancona, che l'avente diritto rinunci al guadagno per poter favorire un vecchio medico della sua stessa categoria che abbia, non dico bisogno, ma comodità di ricevere il modesto gua-

dagno legato alla partecipazione ai lavori della Commissione. Ora si potrebbe tener conto anche di questa possibilità mentre approviamo questa norma.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono contrario alla soppressione delle parole « di ruolo ». Altrimenti i concorsi per quale ragione si fanno?

DE BOSIO, *relatore*. L'Alto Commissario Spallicci fa giustamente osservare che negli ultimi tempi si sono tenuti molti concorsi. Ora non vi è più la situazione di due anni fa. Se sopprimiamo la qualifica « di ruolo », squalifichiamo, in certo modo, chi ha vinto il concorso. Mi permetto perciò di sottolineare l'opportunità di mantenere le parole « di ruolo », diversamente equipariamo chi ha vinto il concorso a chi non lo ha sostenuto. Credo che sia opportuno tener conto delle osservazioni fatte dal senatore Samek Lodovici in relazione anche a quanto detto dal senatore Cortese. Penso che sia i colleghi che il Governo possano accettare la seguente nuova formulazione della lettera c): « il sovrintendente o il direttore sanitario, o chi ne fa le veci, dell'ospedale presso il quale si tengono gli esami o un primario ospedaliero di ruolo incaricato dalla direzione sanitaria ecc. ».

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Accetto la dizione formulata ora dal relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti la nuova dizione della lettera c) dell'articolo 8. Ne do nuovamente lettura: « c) un sovrintendente o direttore sanitario di ospedale ».

Chi approva questa dizione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue ora la lettera d), che è così formulata: « un primario ospedaliero di ruolo o chi ne fa le veci incaricato della direzione sanitaria, ed inoltre, per gli esami ai quali partecipa personale militare delle Forze armate, un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo, designato dalla competente autorità sanitaria militare territoriale ».

Ricordo che è stato presentato un emendamento, da parte del senatore Cortese, tendente a sostituire le parole « ed inoltre » con la pa-

rola « o ». Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto allora ai voti la lettera *d*) nel testo di cui ho dato lettura: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la lettera *e*). Ne do lettura:

« *e*) una direttrice o vice direttrice di scuola-convitto professionale infermiere o, in mancanza, una capo-sala diplomata; ».

BOCCASSI. Chiedo la soppressione di questa lettera e credo di essere nel giusto proponendo questo emendamento. Al massimo potrei accettare che al suo posto venisse approvata la disposizione in questa materia contenuta nel decreto del 1946 emanato dall'A.C.I.S.

LORENZI. Per quali ragioni?

BOCCASSI. Se si vuole far partecipare ai lavori della Commissione esaminatrice un'esponente delle infermiere credo che non sia proprio la più indicata l'infermiera professionale.

BENEDETTI LUIGI. Ma qui sono contemplate le insegnanti, quelle cioè che fanno scuola alle generiche. È logico che siano loro a far parte della Commissione esaminatrice.

LORENZI. Prego i colleghi di tener presente l'articolo 5 che abbiamo già approvato e che dice esattamente che « nei reparti ospedalieri e clinici destinati al tirocinio degli allievi, l'assistenza immediata agli infermi deve essere assicurata da un turno completo di infermiere professionali; in mancanza, deve essere diretta almeno da una caposala diplomata ». Come si fa ora ad eliminare dalla Commissione la caposala?

BOCCASSI. Per me una cosa è la struttura scolastica e una cosa è la struttura della Commissione esaminatrice. Mantengo comunque il mio emendamento soppressivo.

BENEDETTI LUIGI. Faccio osservare al senatore Boccassi che non è detto che della Commissione esaminatrice faccia parte la direttrice o la capo-sala della scuola presso la quale si svolgono gli esami, ma una direttrice o capo-sala non necessariamente di quella scuola.

SAMEK LODOVICI. Vorrei convincere l'amico Boccassi a lasciare questa lettera come è formulata per salvaguardare anche la digni-

tà degli stessi infermieri generici che non hanno nulla da temere, poichè si presuppone la serietà della loro preparazione, dal fatto di dover essere giudicati anche da una direttrice di scuola-convitto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Boccassi tendente a sopprimere la lettera *e*), di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Chi approva la lettera *e*), già letta, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la lettera *f*) del disegno di legge, che è così formulata:

« *f*) un funzionario amministrativo di gruppo A della locale Prefettura - Segretario ».

CORTESE. Faccio osservare che i componenti della Commissione risultano in numero pari. Forse sarebbe meglio se fossero in numero dispari.

SAMEK LODOVICI. Non è possibile però dare il diritto di voto al segretario che, avendo una funzione di assistenza, non può esprimere un suo parere sulle prove puramente tecniche che si svolgono.

CORTESE. Anch'io sono del parere del senatore Samek. Faccio osservare che non si tratta di un concorso, ma di una votazione, anzi di una somma di voti ed anzi, per questo, contrariamente a quanto ho detto prima, mi sembra che non abbia alcuna importanza il fatto che la Commissione sia in numero pari o in numero dispari. Infatti, se un candidato prenderà due dieci e due nove, avrà alla fine dell'esame 38 perchè il voto finale è dato in quarantesimi mentre un altro candidato che prendesse un solo dieci e tre nove avrà trentasette quarantesimi. Quindi non ha importanza il numero dei componenti la Commissione.

RANALDI. Ho avuto proprio io la preoccupazione della disparità del numero dei componenti la Commissione, preoccupazione che però mi sembra non abbia molta importanza. Osservo invece che può avere importanza il fatto di concedere il voto al segretario, perchè il segretario non è soltanto tenuto ad intervenire su questioni di punteggio che i singoli candidati possono raggiungere, ma anche su

tutte le questioni legali di grandissima importanza che sorgono spesso nelle Commissioni d'esame. Se, per esempio, il tale candidato non ha presentato in tempo la documentazione richiesta o se questa documentazione non è completa o se qualche documento prodotto mancasse di legalizzazione o d'altro, chi esprimerà il parere determinante circa l'accettazione o meno della domanda? Sarà proprio il segretario. Si tratta quindi di decidere molte volte su questioni di carattere puramente legale che hanno un'importanza fondamentale agli effetti dell'esame. Per questo credo sia giusto che il segretario abbia diritto di voto.

SILVESTRINI. Sono anch'io del parere del collega che mi ha preceduto.

Ho una grande esperienza come componente di Commissioni di concorso e posso assicurare che la Commissione esaminatrice deve pronunciarsi, oltre che nel merito dell'esame, anche su molte questioni preliminari.

Inoltre è bene che il numero dei commissari sia dispari o comunque è bene che, in caso di parità, il voto del Presidente abbia la prevalenza.

Il senatore Samek Lodovici dice che, se diamo il voto al segretario, diamo il voto a persona che non è un tecnico nella materia dell'esame. Ebbene, mi richiamo allora alla lettera b) dell'articolo 8 la quale stabilisce che a far parte della commissione è chiamato anche un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Molto probabilmente anche questi non sarà un tecnico.

Comunque, quello su cui io maggiormente insisto è che si deliberi che la commissione sia formata da un numero dispari di commissari o che, in caso di parità, il voto del presidente abbia la prevalenza.

SAMEK LODOVICI. Mi dichiaro contrario al diritto di voto da parte del funzionario amministrativo della Prefettura. Riconosco la sua utilità in quanto dovrà essere verificata anche la ammissibilità dei concorrenti agli esami, la legalità dei documenti di rito, e che dovranno essere redatti dei verbali d'esame, ma che il segretario abbia la facoltà o debba dare un giudizio in merito all'esame, che è esclusivamente tecnico, io lo escludo, in conformità alla

prassi e anche alle dichiarazioni da me fatte in merito ad altri concorsi sanitari. Nè mi sembra possa costituire motivo sufficiente per procedere qui in un modo diverso il fatto che è presente nella Commissione esaminatrice un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, il quale è qui perfettamente al suo posto in quanto potrà giudicare del grado di cultura generale dell'esaminando, cosa molto importante, e dato ch'egli rappresenta, d'altra parte, il Ministero della pubblica istruzione.

LORENZI. Mi sembra che sia stata portata nella discussione una certa confusione.

Facciamo la storia di questa scuola. L'ospedale che vuol fare una scuola domanda all'Alto Commissario il permesso, e la legge stabilisce i requisiti dei quali debbono essere in possesso i candidati.

L'esame è un'altra cosa. I documenti per l'ammissione debbono essere giudicati in un primo tempo, e su di essi giudica l'ospedale, quindi questa è una materia che non ritorna più in ballo al momento dell'esame.

Personalmente, ritengo che la commissione debba essere esclusivamente tecnica e trovo giusto che un segretario di prefettura non possa intervenire a dare il suo voto. Insomma, dobbiamo tener presente che altra cosa è l'ammissione alla scuola ed altra cosa è l'esame alla fine del corso.

PAZZAGLI, *relatore*. Vorrei fare osservare che, poichè non ci siamo occupati di regolamento, anzi abbiamo delegato l'Alto Commissario a stabilire la regolamentazione della scuola, non dobbiamo dimenticare che nel corso dell'esame quasi certamente potrà essere fatta qualche domanda inerente ai regolamenti ed alle leggi sanitarie. L'unico componente della Commissione che potrà valutare la preparazione dell'allievo in questo campo è proprio il funzionario della prefettura.

Inoltre mi pare non abbia alcuna importanza lo stabilire che il numero dei commissari debba essere pari o dispari. Qui si tratta soltanto di valutare i candidati e non di fare una classifica di concorso. Si dovrà indicare il punteggio raggiunto da ciascun candidato ma non il loro ordine in graduatoria. In conclusione, propongo che la formulazione del comma venga approvata senza modificazioni.

BÒCCASSI. Credo anch'io che il funzionario della prefettura potrebbe essere chiamato ad esprimere il proprio parere in merito a questioni procedurali e legali riguardanti i titoli dei candidati. E penso che anche al momento della classificazione dell'allievo potrà sorgere questione circa la valutazione di un titolo.

Richiamo però la vostra attenzione su quanto è stato detto qui in altre occasioni. Ad esempio, quando si trattò di concorsi ospedalieri si ritenne opportuno non dare il voto a chi non fosse tecnico. Così pure per i concorsi per medico condotto abbiamo auspicato che fosse tolto il diritto di voto al vice prefetto che è presidente della Commissione giudicatrice. La nostra Commissione ha insomma preso un indirizzo univoco nel non attribuire facoltà di voto a membri non tecnici nelle materie di esame o di concorso.

A me pare, in conclusione, che il segretario non debba aver diritto al voto. Faccio anche osservare che, ove fra le materie di esame vi fossero i regolamenti sanitari, potrebbe provvedere alla interrogazione il medico provinciale.

Sono insomma contrario a che sia concesso il voto al segretario per non modificare una prassi costante che la nostra Commissione ha sempre seguito. Comunque, ritengo che, prima di prendere una deliberazione, sia bene approfondire la questione.

CORTESE. Debbo insistere sul fatto che si tratta di esame e non di concorso ed anche sul fatto che il candidato non sarà mai interrogato su materie regolamentari dato che questi infermieri debbono conoscere semplicemente le mansioni che saranno chiamati a disimpegnare durante il servizio. Tra queste c'è l'assistenza ai malati, la somministrazione di medicinali e di diete, secondo le prescrizioni dello infermiere professionale, la registrazione della temperatura e del polso, l'elettroclisi, i clisteri, la respirazione artificiale, ecc. Queste sono le cose che deve sapere l'infermiere generico e su altre materie non può essere chiamato a rispondere. Ciò in base ad un regio decreto del 1940.

Il segretario della Commissione potrà richiamare gli altri membri all'osservanza del regolamento, senza che ciò gli dia diritto al voto.

SILVESTRINI. Riconosco la giustezza delle osservazioni fatte dal collega Boccassi in merito alla posizione del segretario. Tuttavia, per esperienza, so che durante questi esami sorgono numerose questioni marginali che danno luogo a votazione, cosicché, rinunciando al voto del segretario, ritengo di dover insistere sulla prevalenza da assegnare al voto del Presidente in caso di parità di voti. Questa Commissione dovrà osservare un regolamento, e potranno sorgere questioni di interpretazione: quale interpretazione verrà adottata se i commissari si schiereranno in egual numero per l'una o per l'altra interpretazione? È evidente che da questa situazione si può uscire soltanto dando la prevalenza al voto del Presidente.

PAZZAGLI, *relatore*. L'obiezione del collega Silvestrini mi sembra illogica, perchè qui si tratterà essenzialmente di assegnare a ciascun candidato una votazione in cifre e non vedo a cosa possa servire la prevalenza del voto assegnata al Presidente. Non si possono dare due valori diversi alla stessa cifra.

RANALDI. Rimango del parere che il segretario debba aver diritto al voto perchè il segretario non dovrà aver competenza solo per ciò che concerne la documentazione, ma anche dovrà poter esprimere il proprio avviso su innumerevoli e gravissime questioni che riguarderanno la procedura dell'esame.

Ad esempio, non so se si prevede che le prove scritte debbono essere consegnate in busta chiusa, con il nome a parte.

SAMEK LODOVICI. Onorevole collega, si tratta di una prova di esame orale e pratica.

RANALDI. Tutore di questa procedura non può essere che il segretario. Inoltre l'articolo 6 stabilisce che per l'ammissione alla scuola il candidato deve presentare alcuni documenti, tra i quali il certificato penale. Se durante il corso insorge a carico di qualche concorrente una condanna, chi decide se il candidato può ancora essere ammesso all'esame? È appunto il segretario che dovrà occuparsi di risolvere queste questioni.

In via conciliativa, potrei arrivare alla conclusione che il segretario non ha diritto al voto quando si tratta di punteggio in materie tecniche, ma prende parte alle deliberazioni in qualsiasi altra questione che possa sorgere nel corso dell'esame.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che il senatore Cortese ha presentato il seguente emendamento: « In caso di eventuali contestazioni il voto del Presidente avrà la prevalenza ».

DE BOSIO, *relatore*. Ritenevo che il segretario avesse solo funzioni amministrative; però, dopo l'ampia discussione e riesaminata la questione, mi sembra che i dubbi prospettati siano fondati.

Anzitutto nell'articolo 8 è detto che la Commissione esaminatrice è nominata dal Prefetto e che di essa fanno parte vari commissari e un funzionario della Prefettura. È quindi previsto che questi sia membro della Commissione.

La funzione di segretario è una funzione aggiunta: come membro della Commissione ha i poteri degli altri commissari, e inoltre esplica le mansioni di segretario.

Egli dovrà stabilire se gli infermieri hanno anche la capacità amministrative e conoscano i regolamenti. Pertanto questo membro della Commissione non mi pare superfluo e ritengo che possa mantenere la doppia qualifica di membro e segretario della Commissione.

Pertanto propongo che il punto e) dell'articolo 8 non sia modificato. Se questa proposta venisse accolta cadono gli emendamenti Cortese e Samek Lodovici, che verranno posti ai

voti qualora la Commissione fosse di diverso avviso.

SAMEK LODOVICI. Non avrei difficoltà ad accedere alle conclusioni dell'amico De Bosio se le premesse dalle quali egli è partito fossero esatte.

L'amico De Bosio dovrà almeno concedermi questo, che vivo in ospedale da parecchi anni e ne dirigo uno, e qui siamo in parecchi in questa situazione, e abbiamo pertanto una certa esperienza. Ora non v'è dubbio che questi esami fatti per dare un certificato di idoneità alle mansioni di infermiere generico verteranno esclusivamente su nozioni elementari di anatomia e medicina e su prove pratiche, inerenti alle funzioni di infermiere.

Perchè in un giudizio esclusivamente tecnico volete far intervenire un giudice che non è tecnico? Mi sembra che non si dovrebbe insistere su questo punto di vista.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Dato che il testo in discussione è stato approvato di concerto tra parecchi Ministeri ritengo che la Commissione mi debba concedere un rinvio perchè io possa chiedere appunto il parere dei vari Ministeri.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione è rinviato ad altra riunione.

La riunione termina alle ore 12,05.